

## **ANALISI DELLA DEFINIZIONE DEL RISCHIO D.U.V.R.I. (D.Lgs. 81/08)**

**AZIENDA COMMITTENTE:  
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**Sede Legale:**

**Indirizzo:** Via A. Zappata, n. civ.1

**Città:** 60121 Ancona

**Appalto / Contratto d'Opera:**

Con bando pubblico gli uffici del Comando Regionale e Reparto T.L.A. Marche hanno indetto gara per:

- **Affidamento in concessione con gestione completa del servizio di bar situato presso la Caserma Dorica sita in Ancona, via P. Borsellino n. 1.**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DATA REDAZIONE</b>	<b>FIRMA</b> <b>Datore di Lavoro – giusta delega del Comandante Regionale Marche n. 167248 e 167282 entrambe datate 21/09/2016</b>
ANALISI DELLA DEFINIZIONE DI RISCHIO D.U.V.R.I.		<b>IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.</b> <b>(Col. Sergio Serrentino)</b>

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
1.1 PREMESSA .....	3
1.2 SOSPENSIONE DEI LAVORI .....	6
1.3 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .....	6
1.4 DATI GENERALI DELL’AZIENDA APPALTANTE .....	6
1.5 VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELL’AZIENDA APPALTATRICE .....	7
1.6 TESSERA DI RICONOSCIMENTO .....	7
<b>2. PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI</b> .....	<b>8</b>
<b>3. AZIENDE APPALTATRICI</b> .....	<b>9</b>
3.1 DITTA 9	
<b>4. LAVORATORI AUTONOMI</b> .....	<b>10</b>
<b>5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO ED INTERVENTI PREVISTI</b> .....	<b>10</b>
5.1 DITTA APPALTATRICE:.....	10
5.2 PREPOSTI ALLA SICUREZZA E REFERENTI DI CANTIERE PER LA DITTA APPALTATRICE .....	11
<b>6. DURATA DEI LAVORI</b> .....	<b>11</b>
<b>7. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE</b> .....	<b>11</b>
7.1 DESCRIZIONE LAVORAZIONI .....	11
7.2 CONSIDERAZIONI GENERALI .....	12
7.3 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI .....	12
7.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	13
7.5 METODOLOGIA SPECIFICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	14
7.6 INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO .....	15
7.7 MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.....	15
7.7.1 Misure di ordine generale .....	15
7.7.2 Vie di fuga e uscite di sicurezza.....	16
7.7.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica .....	16
7.7.4 Impianto antincendio.....	16
7.7.5 Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose .....	16
7.7.6 Superfici scivolose o bagnate nei luoghi di lavoro.....	17
7.7.7 Polveri e fibre derivanti dalle lavorazioni.....	17
7.7.8 Uso di agenti chimici vernicianti, detergenti, ecc.....	17
7.7.9 Cooperazione e coordinamento .....	17
7.7.10 Verbale di sopralluogo preliminare congiunto.....	18
7.7.11 Informazione ai lavoratori sulle interferenze.....	18
7.7.12 Allarme, emergenza, evacuazione del personale.....	19
7.7.13 Dispositivi di protezione individuale.....	19
7.8 PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI.....	20
7.8.1 Compiti procedure generali.....	20
7.8.2 Chiamata soccorsi esterni .....	20
7.8.2.1 Regole comportamentali .....	20
<b>8. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO</b> .....	<b>21</b>
<b>9. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE</b> .....	<b>22</b>
<b>10. CONCLUSIONI</b> .....	<b>27</b>
<b>11. ALLEGATI</b> .....	<b>28</b>

## Anagrafica azienda appaltante

### 1.1 Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da D. Lgs. 106/09.

Secondo tale articolo al comma 3 e comma 3bis (come modificato dal D. Lgs. 106/09):

*3. Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del Datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

Pertanto:

I Datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi secondo lo schema del presente documento preventivo, modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara e relativo cronoprogramma di dettaglio della temporalizzazione delle lavorazioni da eseguire.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR della Caserma.

La presente analisi della definizione di rischio DUVRI potrà subire aggiornamenti e modifiche allo scopo di migliorare le condizioni operative e di eliminare imprevisti nuovi rischi e recepire disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Al fine di garantire ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 il coordinamento e cooperazione per l'attuazione di misure di protezione e prevenzione dei rischi interferenze è necessario uno scambio accurato di informazioni tra il responsabile Tecnico della Caserma e la Ditta coinvolta nelle lavorazioni. L'epilogo di tale scambio informativo tra le parti e gli adempimenti ai contenuti dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 fissano i criteri e condizioni che il Datore di lavoro committente deve seguire per adempiere alle prescrizioni di legge vigente.

Conseguentemente si fornisce un quadro sinottico delle condizioni in cui può ritrovarsi la Stazione Appaltante a seguito delle informazioni fornite dalla Ditta Appaltatrice relativamente alle attività oggetto di appalto.

- a) Le attività lavorative dichiarate dalla Ditta Appaltante **non superano** il termine temporale di 5 uomini / giorno e contemporaneamente non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, conseguentemente alla sussistenza di tali condizioni il datore di lavoro non ha obbligo di redigere il D.U.V.R.I. o di nominare un incaricato che sovrintende la cooperazione e

il coordinamento dei lavori e tra Ditta Appaltatrice e Stazione Appaltante. La Ditta deve fornire alla Stazione Appaltante dichiarazione dei termine dei lavori.

- b) Le attività lavorative dichiarate dalla Ditta Appaltatrice **superano** il termine temporale di 5 uomini/giorno e sussiste la condizione che le attività in oggetto **sono attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (art. 29 comma 6-ter)** sia per la Stazione Appaltante che per la Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante può in alternativa al D.U.V.R.I. nominare un proprio incaricato aventi requisiti secondo il comma 3 dell’art.26 D.Lgs 81/08 per sovrintendere la cooperazione e coordinamento tra le parti e i lavori;
- c) Le attività lavorative dichiarate dalla Ditta Appaltatrice superano il termine temporale di 5 uomini/giorno ed è riscontrabile che le attività di lavoro **non sono attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali (art. 29 comma 6-ter)** o per la Stazione Appaltante o per la Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante deve redigere il D.U.V.R.I..

A seguito della modifica introdotta dal Decreto del Fare all'articolo 26 compreso i comma 3 e 3 bis del Decreto legislativo 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha istituito il D.U.V.R.I.) il D.U.V.R.I. non è più l'unica scelta in quanto è stato previsto che il Datore di lavoro-committente, se operi in settori di attività a basso rischio infortunistico può, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività.

Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime ordinario, la lettera a) comma I dell’art. 32 della Legge n. 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del D.U.V.R.I. Lo stesso articolo 32 della Legge n. 98/2013, tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Tale figura potrebbe essere individuata nel Preposto.

La Stazione Appaltante, qualora individui il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

Qualora le attività lavorative oggetto di appalto richiedano la compilazione del D.U.V.R.I., è necessario che la Ditta aggiudicatrice fornisca un dettagliato cronoprogramma delle attività lavorative da eseguirsi, successivamente sarà cura del Preposto alla sicurezza della Ditta aggiudicatrice inviare al Responsabile della Caserma “G.Paolini” la valutazione dei rischi e tempi delle lavorazioni al fine di contestualizzare le attività di cantiere e relative fasi temporali per redigere il D.U.V.R.I..

***Pertanto si fa noto, ove richiesto da legge, che qualunque attività lavorativa della Ditta appaltatrice non può essere svolta se non dopo la compilazione del DUVRI e conseguentemente si intendono sospese le attività lavorative fino alla presentazione dello stesso documento.***

## **1.2 Sospensione dei Lavori**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori, ovvero la Stazione Appaltante, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

## **1.3 Stima dei costi della sicurezza**

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09: “*Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del sopracitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto*”. Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata dei lavori previsti nell'appalto, sono relativi rispettivamente:

- a garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- a garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- alle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire i costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

## **1.4 Dati generali dell'Azienda appaltante**

<b>Ragione Sociale</b>	Comando Guardia di Finanza Regione Marche
<b>Committente</b>	Colonnello Sergio Serrentino – Comandante Reparto T.L.A. Marche Guardia di Finanza di Ancona
<b>Settore Produttivo</b>	Reparto T.L.A. Marche
<b>Email</b>	<a href="mailto:AN0520000P@pec.gdf.it">AN0520000P@pec.gdf.it</a>

<b>Sede legale</b>	
<b>Indirizzo</b>	Via A. Zappata, n.1
<b>CAP</b>	60121
<b>Città</b>	Ancona
<b>Sede operativa</b>	
<b>Indirizzo</b>	Via Borsellino n. 1
<b>CAP</b>	60121
<b>Città</b>	Ancona (AN)
<b>Figure e responsabili aziendali</b>	
<b>Datore di Lavoro – giusta delega del Comandante Regionale Marche n. 165551 datata 19/09/2016</b>	Col. t. ST Massimiliano Di Lucia – Comandante del Nucleo pt di Ancona
<b>RSPP</b>	Ing. Salvatore Esposito
<b>Medico Competente</b>	Dott. Adeodato Sparano
<b>RLS</b>	Lgt. Domenico Zingaro
<b>Addetti Primo Soccorso</b>	M.O. Michele De Caro - V.Brig. Walter Seu
<b>Addetti Antincendio</b>	Lgt. Nicola Delli Carri – Lgt. Salvatore Vincenzo

### **1.5 Verifica dell' idoneità dell'azienda appaltatrice**

L'azienda Committente, verificherà con Contratto d' Appalto l' idoneità tecnico professionale dell' impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- acquisizione delle autocertificazioni dell' impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell' art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445 del 28/12/00.

### **1.6 Tessera di riconoscimento**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotogramma, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, in assenza di ciò l'accesso agli stabili del committente sarà negato categoricamente.

## 2. Prescrizioni ed Obblighi

Al fine di garantire ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 il coordinamento e cooperazione per l'attuazione di misure di protezione e prevenzione dei rischi interferenze è necessario uno scambio accurato di informazioni tra il responsabile Tecnico della Società Committente e la Ditta coinvolta nelle lavorazioni. L'epilogo di tale scambio informativo tra le parti è la comunicazione al redattore del cronoprogramma di tutte le lavorazioni che eseguiranno le imprese coinvolte nei lavori oggetto del bando di gara della Stazione Appaltante.

Pertanto è necessario il rispetto del cronoprogramma delle attività riportate nei successivi paragrafi, e laddove si ravvisassero lavorazioni non previste nel suddetto documento, sarà cura del Direttore Tecnico dell'impresa oggetto di variazione delle lavorazioni inviare al Responsabile della Stazione Appaltante il proprio estratto della Valutazione dei Rischi contestualizzato alle variazioni delle lavorazioni e/o delle attività che verranno effettuate nella sede dei lavori in oggetto, con l'indicazione e la descrizione dei lavori da effettuarsi, in modo da permettere al Committente medesimo il pronto aggiornamento del DUVRI.

***Pertanto si fa noto che qualunque attività lavorativa della Ditta Appaltatrice non può essere svolta se non dopo l'aggiornamento del DUVRI. Conseguentemente si intendono sospese le attività lavorative fino all'aggiornamento del DUVRI.***

FIGURE DI RIFERIMENTO	
IDENTIFICATIVO	FIRMA
Committente	IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. MARCHE (Col. Sergio Serrentino)
<b>Datore di Lavoro – giusta delega del Comandante Regionale Marche n. 165551 datata 19/09/2016</b>	IL COMANDANTE DEL NUCLEO PT ANCONA Col. t. ST Massimiliano Di Lucia
M.C. Marco Mariucci (Incaricato Preposto Committente)	
----- (Incaricato Preposto Ditta Appaltatrice)	



### 3. Aziende appaltatrici

#### 3.1 Ditta

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice ATECO</b>	
<b>Attività Svolta</b>	
<b>CCIAA</b>	
<b>Numero REA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	

#### Sede

<b>Indirizzo</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Città</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>E-mail</b>	

#### Figure e Responsabili

<b>Datore Lavoro</b>	
<b>R.S.P.P.</b>	
<b>Medico competente</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Preposto</b>	
<b>Addetti Antincendio</b>	
<b>Addetti Primo Soccorso</b>	

#### Personale presente dell'aziendale

<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

## 4. LAVORATORI AUTONOMI

All'Appalto oggetto del presente Documento non partecipano lavoratori autonomi.

## 5. Descrizione delle attività oggetto dell'appalto ed interventi previsti

L'Appalto oggetto dell'analisi della definizione di rischio D.U.V.R.I. riguarda i lavori meglio descritti nel precedente punto “**Appalto/Contratto d'opera**” presso la Caserma “Dorica” sede del Nucleo pt di Ancona ivi corrente in via Borsellino n. 1.

Proprietario dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori; Committente dei lavori;	Agenzia del Demanio; Re.T.L.A. Marche GDF via Zappata,1 – 60121 Ancona
Specificare se i luoghi in cui si svolgeranno i lavori sono esterni e/o interni e se sono delimitabili in modo distinto dal resto della Caserma	I luoghi sono interni e non sono delimitabili in modo distinto dal resto della caserma

Il Reparto T.L.A. Marche ha pubblicato un bando di gara per la necessità di effettuare i seguenti lavori:

- **Affidamento in concessione con gestione completa del servizio di bar situato presso la Caserma Dorica sita in Ancona, via P. Borsellino n. 1.**

### 5.1 Ditta Appaltatrice:.....

Per l'affidamento in concessione di quanto precedentemente indicato, come POS che deve fornire la ditta appaltatrice, sono previste le seguenti lavorazioni:

- VGS. CONDIZIONI TECNICHE INTEGRALI ALLEGATE AL BANDO DI GARA

**tutti le attività dovranno essere realizzate a “regola d’arte” e secondo la diligenza del “buon padre di famiglia” ed i materiali utilizzati dovranno essere delle prioritarie marche nazionali e/o internazionali.**

### Cronoprogramma delle attività comunicate dalle ditte appaltatrici nel POS

L'inizio dei lavori di cantiere con montaggio allestimento è previsto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

(indicare tutte le fasi lavorative con relativi tempi e grafico)

## 5.2 Preposti alla Sicurezza e Referenti di cantiere per la ditta Appaltatrice

I nominativi degli addetti preposti alla sicurezza e referenti per la ditta Appaltatrice relativamente ai compiti individuati dall'art. 97 D.Lgs 81/08, sono:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## 6. Durata dei Lavori

Le attività lavorative avranno inizio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e proseguiranno fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

## 7. Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente i lavori.

Inoltre, sia il responsabile di sede che l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interrompere gli stessi, qualora ritenessero, nel proseguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi come sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede l'eventuale variazione delle lavorazioni.

Le lavorazioni di quest'ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

I lavori affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:

### 7.1 Descrizione Lavorazioni

- VGS. CONDIZIONI TECNICHE INTEGRALI ALLEGATE AL BANDO DI GARA

**tutti le attività dovranno essere realizzate a “regola d’arte” e secondo la diligenza del “buon padre di famiglia” ed i materiali utilizzati dovranno essere delle prioritarie marche nazionali e/o internazionali.**

## **7.2 Considerazioni generali**

L’art.26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro di fornire alle aziende appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs. inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze o nominare un proprio incaricato che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare un’analisi della definizione di rischi inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto.

L’analisi della definizione di rischio D.U.V.R.I. cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori possano venire a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L’obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

## **7.3 Tipologia dei rischi da interferenze considerati**

Sono stati considerati rischi da interferenze, per i quali è stata predisposta l’analisi della definizione di rischio D.U.V.R.I.:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad aziende diverse;
- i rischi indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle aziende appaltatrici;
- i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le aziende appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

## 7.4 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A. Individuazione di tutti i possibili rischi per ogni interferenza esaminata;
- B. Valutazione dei rischi relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente.

Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1. individuare delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili Magnitudo del danno e precisamente

<b>Magnitudo</b>	<b>Valore</b>	<b>Definizione</b>
Lieve	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Moderata	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
Grave	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Gravissima	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

2. valutazione della probabilità della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

<b>Probabilità</b>	<b>Valore</b>	<b>Definizione</b>
Improbabile	1	Non sono noti episodi già verificatisi. L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Possibile	2	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

Probabile	3	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente Probabile	4	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

3. valutazione finale dell'entità del rischio in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente matrice di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

<b>M. BASSO</b>	<b>Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile</b>
<b>BASSO</b>	<b>Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile</b>
<b>MEDIO</b>	<b>Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile</b>
<b>ALTO</b>	<b>E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili</b>
<b>Alto R = 4</b>	<i>Azioni correttive Immediate</i> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
<b>Medio R = 3</b>	<i>Azioni correttive da programmare con urgenza</i> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
<b>Basso R = 2</b>	<i>Azioni correttive da valutare a medio termine</i> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
<b>Molto Basso R = 1</b>	<i>Azioni correttive non necessarie</i> Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione, anche di eventuali altre attività di miglioramento

### 7.5 Metodologia specifica per l'individuazione dei rischi da interferenza

L'analisi della definizione di Rischio D.U.V.R.I. si compone essenzialmente in due fasi:

- la prima è l'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'azienda appaltatrice all'interno dell'azienda committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della azienda appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature e sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;

- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

Le informazioni acquisite consentono l'eventuale necessità di redazione del D.U.V.R.I.

## **7.6 Informazioni sui rischi specifici degli ambienti di lavoro**

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività si rimanda al **Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dall'azienda Committente, è fatto obbligo alla Società Appaltatrice provvedere a leggere il detto DVR, istruirsi e trasferire la formazione ed informazione ai propri lavoratori interessati all'appalto, comunicandone ufficialmente per iscritto al Committente ed al Settore sicurezza della Guardia di Finanza di aver svolto l'obbligo.**

## **7.7 Misure generali e comportamenti da adottare**

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene l'elenco dei rischi di interferenza con relative valutazioni, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

### **7.7.1 Misure di ordine generale**

#### **AZIENDE APPALTATRICI**

- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve rispondere alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato;
- le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna e dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art.6 della Legge 123/2007);
- prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto di appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

#### **AZIENDA COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI**

- Si provvederà alla immediata comunicazione dei rischi non previsti del presente documento e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

### **7.7.2 Vie di fuga e uscite di sicurezza**

#### **AZIENDA COMMITTENTE ED AZIENDE APPALTATRICI**

- Tutti i lavoratori dovranno prendere visione del piano di emergenza e delle piante delle vie di esodo della sede ove sarà allestito il cantiere oggetto dei lavori appaltati.

### **7.7.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica**

#### **AZIENDA COMMITTENTE**

Deve assicurarsi che nella sede:

- la protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata della realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità;
- tutte le fonti di pericolo risultino adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.

#### **AZIENDE APPALTATRICI**

- L'azienda esterna deve utilizzare componenti e apparecchi elettrici conformi alle vigenti normative (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; dovrà altresì utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte, non facendo uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro
- È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda
- È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione
- È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50V verso terra.

### **7.7.4 Impianto antincendio**

L'impianto antincendio, laddove presente, è manutso dalla proprietà o gestore della sede dove allestire il cantiere per le lavorazioni oggetto del presente appalto.

#### **AZIENDA COMMITTENTE e AZIENDE APPALTATRICI**

È vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:

- fumare
- effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille, tranne che non siano state espressamente autorizzate.

### **7.7.5 Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose**

#### **AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI**

Anche se non sono presenti durante l'attività lavorativa, comunque, in caso di sversamento di sostanze chimiche liquide, si provvederà a:



- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all’uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati a energia elettrica che possono costituire innesco per un eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite schede di sicurezza, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

#### **7.7.6 Superfici scivolose o bagnate nei luoghi di lavoro**

##### **AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI**

- Sia l’azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica cartellonistica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi
- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili e antiscivolo.

#### **7.7.7 Polveri e fibre derivanti dalle lavorazioni**

##### **AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI**

- Nel caso in cui un attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando degli aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore, le stesse saranno svolte in assenza di terzi sui luoghi di lavoro.
- Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque che sia effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti.

#### **7.7.8 Uso di agenti chimici vernicianti, detergenti, ecc.**

Non sono presenti agenti chimici vernicianti o detergenti.

#### **7.7.9 Cooperazione e coordinamento**

##### **AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI**

I Datori di lavoro dell’azienda committente e delle aziende appaltatrici cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolti nell’esecuzione dell’opera complessiva.

#### AZIENDA COMMITTENTE

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione laddove necessario del documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.

#### **7.7.10 Verbale di sopralluogo preliminare congiunto**

##### AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’appalto, il datore di lavoro dell’azienda committente promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, mediante la redazione, in contraddittorio con l’azienda appaltatrice, del “*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto.

Il verbale, che verrà redatto a cura del servizio di prevenzione e protezione dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro dell’azienda committente, dal responsabile della sede e dal datore di lavoro dell’azienda appaltatrice.

I contenuti del verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto, contenute in uno o più “*Verbali di coordinamento in corso d’opera*”, predisposti a cura del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda committente e sottoscritti da tutte le aziende appaltatrici di volta in volta interessate.

Il “*Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento*” e gli eventuali successivi “*Verbali di coordinamento in corso d’opera*” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del servizio di prevenzione e protezione.

#### **7.7.11 Informazione ai lavoratori sulle interferenze**

##### AZIENDA COMMITTENTE E AZIENDE APPALTATRICI

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazione alla accessibilità dei luoghi, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite informazioni ai lavoratori circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di lavoro, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il personale ad attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell’azienda appaltatrice esterna il Datore di lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il servizio di prevenzione e protezione al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione della attività.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

#### AZIENDA COMMITTENTE

L’attività di informazione e formazione deve avvenire coordinando l’attività con le ditte appaltatrici mediante incontri con i lavoratori nell’ambito dei quali si provveda a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze da redigere compitamento a seguito di aggiudicazione gara.

#### AZIENDE APPALTATRICI

I lavoratori delle aziende appaltatrici esterne devono essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’azienda appaltatrice deve essere consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto dell’appalto.

### **7.7.12 Allarme, emergenza, evacuazione del personale**

#### AZIENDE APPALTATRICI

##### In caso di allarme

- Avvisare immediatamente il personale dell’azienda descrivendo l’accaduto;
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

##### In caso di emergenza

- Interrompere il lavoro rimuovendo le attrezzature in uso;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose.

##### In caso di evacuazione

- Convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme

### **7.7.13 Dispositivi di protezione individuale**

#### AZIENDA COMMITTENTE

L’azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi, se individuati, sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d’uso.

#### AZIENDE APPALTATRICI

- Il personale dell’azienda esterna dovrà essere dotato di DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione;

- sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull’effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.

#### DPI aggiuntivi per la interferenza specifica

Non si prevede l’utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati dai lavoratori.

## **7.8 Procedure d’emergenza ed addetti**

### **7.8.1 Compiti procedure generali**

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione, con esposizione di una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazioni di emergenza incendio, infortunio, calamità il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

### **7.8.2 Chiamata soccorsi esterni**

#### In caso di incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda

#### In caso di infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

#### **7.8.2.1 Regole comportamentali**

- Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarci che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

EVENTO	CHI CHIAMARE	N.ro Tel.
Emergenza Incendio	Vigili del fuoco	115
Emergenza Sanitaria	Pronto Soccorso	118
Forze dell'ordine	Carabinieri	112
	Polizia di stato	113

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza esaminata nell’analisi della definizione di Rischi D.U.V.R.I..

### 8. Rischi specifici dell’ambiente di lavoro

Di seguito sono riportati, nell’ambito delle diverse fasi lavorative, i relativi rischi previsti nelle lavorazioni oggetto di appalto:

Elenco Rischi	Misure di Prevenzione
Posture incongrue e disagi	<p>Evitare l’assunzione di posture estreme/incongrue durante l’esecuzione di attività manuali ripetitive.</p> <p>Evitare il mantenimento di posture estreme/incongrue per periodi prolungati.</p> <p>Progettare gli spazi di lavoro in modo tale da evitare il più possibile l’assunzione di posture forzate.</p> <p>Le caratteristiche della postazione di lavoro singola devono essere ergonomicamente compatibili al lavoro svolto.</p> <p>Durante il lavoro è possibile alternare la posizione seduta a quella in piedi.</p>
Rischi di caduta dall’alto	<p>E’ assolutamente vietato sporgersi dalle finestre o balconi senza avere indossato preventivamente i DPI ( imbracature) fissati ad ancoraggi stabili ed idonei a sopportare il carico accidentale in caso di caduta.</p>

movimentazione manuale dei carichi	La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo sforzo fisico del personale addetto. L'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con impianti/attrezzature di sollevamento e di trasporto. I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore. Gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei carichi. In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, previo accertamento delle condizioni di salute dei lavoratori (sorveglianza sanitaria specifica).
------------------------------------	---

Tali rischi potrebbero essere di interferenza con le attività lavorative previste.

## 9. Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore

L'impresa che interviene nella sede della Stazione Appaltante deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate
- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

Individuazione dei rischi Specifici e di Interferenza

Descrizione	Misure di Prevenzione	Provvedimento Adottato	Note
I lavori sono eseguiti all'interno/esterno del luogo di lavoro	Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente		
L'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro dell'azienda committente	Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite. Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori, il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il RSPP (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività lavorative		

<p>E' prevista produzione di polveri</p>	<p>Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti. Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti</p>	<p>Adozione dei DPI previsti</p>	<p>Rif. POS Appaltatore</p>
<p>E' previsto l'utilizzo di apparecchi elettrici con collegamenti alla rete elettrica</p>	<p>L'impresa deve utilizzare apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente utilizzare prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309. Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome rispetto alla rete degli edifici ed in ogni caso, prima di collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento.</p>	<p>Adozione dei DPI previsti</p>	<p>Rif. POS Appaltatore</p>



	<p>E' vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.</p> <p>I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.</p> <p>E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza</p>		
E' presente rischio di caduta di materiali dall'alto	<p>Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.</p> <p>Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.</p> <p>Tutte le opere provvisoriale e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti</p>	Adozione dei DPI previsti	Rif. POS Appaltatore
E' prevista movimentazione manuale dei carichi	<p>Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei reparti, dovranno essere concordate con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati</p>	Adozione dei DPI previsti	Rif. POS Appaltatore
Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto e spazi	<p>Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga;</p>	Rispetto del Piano Emergenza della struttura ospitante l'allestimento	Rif. POS Appaltatore

dedicati al carico/scarico dei materiali	se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni		
E' previsto lo sviluppo di rumore in quantità significativamente maggiore rispetto al luogo di lavoro	Se le lavorazioni oggetto dell'appalto, saranno effettuate in reparti in cui è presente il rischio di esposizione al rumore, i lavoratori incaricati dell'appalto, dovranno fruire, a cura e spese del datore di lavoro della ditta appaltatrice, dei requisiti minimi di protezione previsti dal D. Lgs.81/08 TITOLO VIII Capo II. Nel caso le condizioni di lavoro dovessero innalzare significativamente il valore dell'esposizione giornaliera si dovrà preventivamente verificare la possibilità di sfalsamento delle le lavorazioni. Nel caso ciò non fosse possibile si dovrà dotare anche il personale della stazione appaltante di idonei DPI (a carico della ditta appaltatrice)	Adozione dei DPI previsti	Rif. POS Appaltatore
Attività svolte dal personale della Caserma	Informazione e coordinamento previsto dal D.Lgs 81/08	Acquisizione dei rischi ed Adozione delle norme comportamentali presenti nel DVR della Caserma	Rif. Lettura DVR Caserma
Attività svolte dalle società di servizio per la Caserma	L'impresa appaltatrice deve acquisire le informazioni relative alle presenze di altre imprese che possano essere interessate dalle proprie attività secondo la proposta operativa e comunicare eventuali proposte di integrazioni ai documenti della sicurezza già presenti	Acquisizione di informazioni inerenti le altre imprese correlate alle modalità esecutive proposte dall'appaltatore	Rif. Documenti sicurezza prodotti dalla imprese presenti
Attività svolte da altre imprese in aree diverse della Caserma	L'impresa appaltatrice deve acquisire le informazioni relative alle presenze di altre imprese che possano essere interessate dalle proprie attività secondo la proposta operativa e comunicare eventuali proposte di integrazioni ai documenti della sicurezza già presenti	Acquisizione di informazioni inerenti le altre imprese correlate alle modalità esecutive proposte dall'appaltatore	Rif. Documenti sicurezza prodotti dalla imprese presenti

Elettrocuzione	Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato	DPI specifici previsti dai DVR delle Ditte Esecutrici	Rif. POS Appaltatore
----------------	--	---	----------------------

## 10. Conclusioni

Il presente documento è stato sottoposto all'attenzione dei soggetti firmatari, illustrato e commentato in ogni suo punto, in relazione ai lavori oggetto dell'appalto e per le competenze e responsabilità che ogni figura ricopre nell'ambito della struttura in oggetto.

Gli stessi consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali, sottopongono la firma in calce allo stesso, quale accettazione e presa visione di tutte le prescrizioni e misure impartite, comprensive di obblighi ed oneri rispondenti a proprio carico.

La presente “Analisi della Definizione di Rischio D.U.V.R.I.” è soggetta ad aggiornamento periodico qualora si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo incompleto.

Nel presente documento in relazione ai lavori in appalto, sono indicate le misure generali di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze che devono essere considerate nel caso in cui è necessaria la redazione del DUVRI a valle del presente documento di analisi di valutazioni del rischio da interferenza, fermo restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

E' importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro e qualora sussista un'esigenza di variazione in fase di lavori di manutenzione degli elementi oggetto di fornitura.

Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte in caso di appalto di eventuali nuovi lavori.

Sono parte integrante della presente “Analisi della Definizione di Rischio D.U.V.R.I.” i POS che saranno forniti dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici ed i relativi documenti della sicurezza del complesso in cui si insedia l'allestimento delle attività lavorative.

<b>Figure</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Firma</b>
Committente	Col. Sergio Serrentino	IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. (Col. Sergio Serrentino)
<b>Datore di Lavoro – giusta delega del Comandante Regionale Marche n. 165551 datata 19/09/2016</b>	IL COMANDANTE DEL NUCLEO PT ANCONA Col. t. ST Massimiliano Di Lucia	IL COMANDANTE DEL NUCLEO PT ANCONA Col. t. ST Massimiliano Di Lucia
<b>RSPP</b>	Ing. Salvatore Esposito	
<i>(Incaricato Preposto Committente)</i>	M.C. Marco Mariucci	
Direttore dei Lavori		

## 11. Allegati

*Documenti che la ditta Appaltatrice deve produrre*

- Autocertificazioni dei requisiti tecnici;
- Autocertificazione dei costi della sicurezza;
- Visura Camerale;
- Durc on-line;
- Libri matricola;
- Polizza assicurativa;
- Registro infortuni;
- DVR (Estratto firmato);
- POS;
- Visite mediche;
- Nomina del medico competente;
- Attestati di formazione del personale;
- Attestato di formazione del RLS ai sensi D.Lgs 81/08;
- Attestato di formazione del RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Attestato di formazione APS ai sensi del D.Lgs 81/08;
- Attestato di formazione AA ai sensi del D.Lgs 81/08.